



Dopo la bocciatura di Covisoc, Consiglio Federale e Coni, altro stop per il club di Campedelli

Chievo respinto al Tar Cosenza ritrova la B

Il giudice Arzillo (Prima Sezione) rigetta la richiesta di sospensiva La Figc riammette i calabresi

di **Tullio Calzone**
ROMA

La favola Chievo, dunque, non avrà un lieto fine, nonostante le residue resistenze del presidente Luca Campedelli che annuncia nuovi ricorsi, disposto a spingersi sino al Consiglio di Stato pur di non farsi cancellare dal calcio professionistico. Un'impresa che appare sempre più temeraria. Come se non bastassero le bocciature implacabili arrivate dall'esame dei conti degli ultimi anni da parte della Covisoc certificate dal Consiglio Federale dello scorso 15 luglio e ribadite in sede di Collegio di Garanzia del Coni il 26, pur senza entrare nel merito, è giunta anche quella del Tar del Lazio. Il giudice Francesco Arzillo, presidente della Prima Sezione, ha respinto l'istanza cautelare monocratica e ha fissato per il 6 settembre la discussione collegiale del ricorso dei veneti.

SCONTRIO AL TAR. In dibattimento, s'erano vissuti attimi di fibrillazione già lunedì pomeriggio non solo per la forte opposizione della Figc che, come parte resistente, aveva presentato una dura memoria difensiva a sostegno dell'esclusione del Chievo. All'udienza aveva partecipato anche il Cosenza che, come terza società interessata, rivendicava il diritto a essere riammessa immediatamente in B, affermando il "principio del contemperamento degli interessi" a prescindere dall'esito delle rivendicazioni dei veneti. Ai quali è stata fatale la rateizzazione non andata a buon fine con il fisco di debiti contratti durante le gestioni delle ultime stagioni e la spalmatura delle somme dovute che, secondo l'organismo di controllo della Federcalcio, non era stata portata a termine, facendo venir meno il diritto al beneficio

e, di conseguenza, certifican-

do la violazione della "perentorietà dei termini" entro cui ottenere l'iscrizione. Neppure l'attenuante dell'emergenza sanitaria - che aveva spinto il Chievo a chie-

re un nuovo "concordato" ad attuazione certificato dall'Agenzia Entrate - ha potuto fornire n'attenuante e ribaltare l'esito della vicenda.

REGOLE RISPETTATE. E così a esultare sono stati i silani dopo il provvedimento del presidente Gravina che ha ratificato ufficialmente il loro ritorno in B in serata. «Siamo molto soddisfatti della motivazione con la quale il presidente del TAR ha respinto la richiesta del Chievo - sottolinea l'avvocato Alberto Fantini dello studio legale Tonucci & Partners che ha difeso il club -. In una vicenda complessa, tale pronunciamento è perfettamente in linea con le norme dell'ordinamento sportivo e con le aspettative del Cosenza da noi assistito anche in sede amministrativa. Con il presidente Guarascio abbiamo condiviso il fatto che se ci sono delle regole e dei termini perentori entro cui assolvere pienamente gli obblighi tributari, poste nell'interesse di tutti, queste regole non possono essere violate a discapito delle altre società, falsando altrimenti la competizione sportiva».

LA RATIFICA DI GRAVINA. Immediata la ratifica del presidente Gravina che ha sottoscritto il Comunicato ufficiale n° 44/A che riporta in cadetteria i calabresi. Il Chievo in serata ha comunicato che impugnerà il provvedimento di svincolo dei tesserati oltre a ricorrere al Consiglio di Stato. Il Consiglio Federale aveva dato pieni poteri al numero uno di Via Allegri

che, prudentemente, aveva deci-

so di aspettare i pronunciamenti del Tar, dove sono in discussione anche i ricorsi delle altre società di C e scuse (Carpi, Novara, Samb e Casertana) prima di effettuare i ripescaggi e diramare gli organici della prossima stagione che in B prenderà il via il 20 agosto allo "Stirpe" con Frosinone-Parma, anticipo della 1ª giornata di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravina
Imminenti anche i pronunciamenti sui ricorsi delle società di C. Poi i ripescaggi

LA SERIE B RIPARTIRÀ COSÌ IL 20 AGOSTO	
ALESSANDRIA Longo (confermato)	LECCE Baroni (nuovo)
ASCOLI Sottitl (confermato)	MONZA Stroppa (nuovo)
BENEVENTO Caserta (nuovo)	PARMA Maresca (nuovo)
BRESCIA	PERUGIA



Il presidente della Figc Gabriele

der diritti del u

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



Cosenza, ora la Serie B è tua: arriva l'ufficialità della Figc

LINK: <https://www.quotidianodelsud.it/calabria/cosenza/sport/calcio/2021/08/03/cosenza-ora-la-serie-b-e-tua-arriva-lufficialita-della-figc/>

Cosenza, ora la Serie B è tua: arriva l'ufficialità della Figc | Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio cosenza calcio, figc, Campionato di serie b 2021-22 Ridimensiona il testo A A A COSENZA - L'attesa è finita: il Cosenza è ufficialmente in Serie B. Con il "no" del Tar, che ha rigettato il ricorso del Chievo Verona, al quale non ha concesso la sospensiva, si era risolto ufficiosamente il primo dilemma, ovvero chi avrebbe dovuto disputare la Serie B nella stagione 2021-2022. Dopo la bocciatura della Covisoc, quella della Figc e quella del Collegio di Garanzia del Coni, l'ennesima batosta nei confronti della società del presidente Campedelli ha determinato il diritto del Cosenza Calcio di essere riammesso tra i cadetti. E questa sera poco dopo le 21 è arrivato anche il provvedimento da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha inserito ufficialmente il club del presidente Eugenio Guarascio tra le venti sorelle della Serie B. Grande la soddisfazione, naturalmente, nella famiglia rossoblù, provata da settimane di battaglie portate avanti dal

presidente Guarascio grazie all'apporto fondamentale dello studio legale "Tonucci & Partners" di Roma. E l'ufficialità della Figc era il "la" che si aspettava per dare il via alla pianificazione tecnico-organizzativa di una stagione che nasce evidentemente con gravissimi ritardi sotto questo profilo. Alcuni dei quali potevano essere evitati, è bene ricordarlo, ma ora è fondamentale accelerare con giudizio e lungimiranza in modo da recuperare un po' di tempo perduto. È stato importante concentrarsi su una battaglia che era giusto combattere con tutte le armi possibili, ma adesso è altrettanto giusto che arrivino, da via degli Stadi, risposte importanti alle aspettative di tifosi e sportivi rossoblù, ma anche al blasone del Cosenza Calcio, che deve dimostrare ancora di più di essere un club degno della Serie B, onorandola fino in fondo. «La riammissione in serie B del Cosenza Calcio - si legge in una nota del club rossoblù - sancita oggi dal Presidente Federale, segna un nuovo inizio e un indubbio successo della linea di rigore, rispetto delle regole, trasparenza e

correttezza seguita in questi anni dalla società. Si apre ora un nuovo capitolo che intendiamo vivere sul campo e assieme ai nostri tifosi, facendo tesoro anche delle cose che non sono andate bene nella scorsa stagione agonistica. Ora è davvero il momento dell'orgoglio e del rilancio di un progetto che da oggi riparte con forza ed entusiasmo e richiede a tutti senso di responsabilità e unità». COPYRIGHT Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosenza esulta: Adesso subito la B

LINK: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2021/08/03-84178348/cosenza_esulta_adesso_subito_la_b



2 min Cosenza esulta: Adesso subito la B. L'esclusione del Chievo spalanca le porte della cadetteria ai silani che ora chiedono al presidente Gravina la riammissione immediata nella nuova categoria senza attendere la discussione in sede collegiale fissata dal TAR per il 6 settembre © LAPRESSE di Tullio Calzone 03.08.2021 12:53 Esulta il Cosenza dopo la sentenza del Tar che respinge definitivamente i tentativi del Chievo Verona di mantenere la categoria dopo le bocciature della Figc su segnalazione della Covisoc e poi del Collegio di Garanzia del Coni che aveva ribadito l'esclusione anche in sede eso-federale. **Assistiti dall'avvocato Alberto Fantini dello studio Tonucci & Partners**, i silani hanno già da tempo presentato domanda d'iscrizione al campionato cadetto, sostenendo che, per il principio della "contemperazione degli interessi", la riammissione in Serie B dovesse già

essere avvenuta. Anche perché l'udienza collegiale per discutere il ricorso del Chievo è stata fissata dal giudice Arzilli, presidente della Prima Sezione del Tar, per il 6 settembre. Impensabile che si possa aspettare oltre un mese per procedere senza inficiare la regolarità dei campionati bloccando l'inizio ormai imminente anche della Coppa Italia. E' probabile, oltre che auspicabile, tuttavia che Gravina attenda i pronunciamenti del Tar sui ricorsi delle società di Serie C escluse e ricorrenti in sede amministrativa, Carpi, Novara, Sambenedettese e Casertana, per procedere con la pubblicazione degli organici, atto propedeutico alla compilazione dei calendari. Quello di Serie B, come noto, è stato già diramato con una casella vacante in attesa dei ricorsi del Chievo, mentre quello di Lega Pro dovrebbe avvenire la prossima settimana, anche se il presidente Ghirelli ha già annunciato un direttivo per procedere

anche con la programmazione della prossima stagione non appena avrà avuto le società aventi diritto una volta completati i ripescaggi (per 5 posti disponibili ci sono 6 pretendenti: nell'ordine Latina, Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Fano e Pistoiese retrocesse dalla Serie C, mentre il F.C Messina, 2° classificato tra le società vincenti i playoff di C, ha ricorso al Coni contro la non ammissione in Lega Pro). Da non perdere Corriere dello Sport in abbonamento Insieme per passione, scegli come Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime. Sempre con te, come vuoi

Studi legali: Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202108031948091557&chkAgenzie=PMFNW

Studi legali: Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio 03/08/2021 19:15 MILANO (MF-DJ)--Lo Studio Tonucci & Partners, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022, ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con richiesta di decreto presidenziale urgente, contro la decisione del Collegio di Garanzia. Il Presidente del TAR e' anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI. Lo Studio si e' avvalso di un team multidisciplinare, composto dai soci Gianluca Cambareri (corporate e diritto sportivo) Alberto Fantini (diritto Amministrativo), Maria Serpieri (fiscale) e Luca Spaziani (diritto amministrativo) e dagli associate Jacopo Fronticelli Baldelli, Giuseppe De Gregorio e Matteo Scrimieri. Il Cosenza Calcio ottiene quindi la Serie B. La

Camera di consiglio e' stata fissata al 6 settembre, a campionato ormai iniziato. a I b alberto.chimenti@mfdowjon es.it (fine) MF-DJ NEWS

Tonucci vince ancora per il Cosenza Calcio al Tar Lazio

LINK: <https://legalcommunity.it/tonucci-vince-ancora-per-il-cosenza-calcio-al-tar-lazio/>



Tonucci vince ancora per il Cosenza Calcio al Tar Lazio Litigation - Arbitration 3 Agosto 2021 35 Lo studio Tonucci & Partners, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022 (qui la news), ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con richiesta di decreto presidenziale urgente, contro la decisione del Collegio di Garanzia. Il Presidente del TAR è anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI. Lo studio si è avvalso di un team multidisciplinare, composto dai soci Gianluca Cambareri (corporate e diritto sportivo) Alberto Fantini (diritto amministrativo), Maria Serpieri (fiscale) e Luca

Spaziani (diritto amministrativo) e dagli associate Jacopo Fronticelli Baldelli, Giuseppe De Gregorio e Matteo Scrimieri. Il Cosenza Calcio ottiene quindi la Serie B. La Camera di consiglio è stata fissata al 6 settembre, a campionato ormai iniziato. Download QR

Studi legali: Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio

LINK: http://it.advfn.com/notizie/Studi-legali-Tonucci-vince-ancora-per-Cosenza-Cal_85743319.html

Studi legali: Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio 03 Agosto 2021 - 07:29PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet **Lo Studio Tonucci & Partners, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022, ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con richiesta di decreto presidenziale urgente, contro la decisione del Collegio di Garanzia. Il Presidente del TAR è anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI. Lo Studio si è avvalso di un team multidisciplinare, composto dai soci Gianluca Cambareri (corporate e diritto sportivo) Alberto Fantini (diritto Amministrativo), Maria Serpieri (fiscale) e Luca Spaziani (diritto amministrativo) e dagli associate Jacopo Fronticelli Baldelli, Giuseppe De Gregorio e Matteo Scrimieri. Il Cosenza Calcio ottiene**

quindi la Serie B. La Camera di consiglio è stata fissata al 6 settembre, a campionato ormai iniziato. a l b alberto.chimenti@mfdowjon.es.it (END) Dow Jones Newswires August 03, 2021 13:16 ET (17:16 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.

TONUCCI VINCE ANCORA PER IL COSENZA CALCIO DAVANTI AL TAR LAZIO

LINK: <https://www.lawtalks.it/?p=9041>

TONUCCI VINCE ANCORA PER IL COSENZA CALCIO DAVANTI AL TAR LAZIO
Roma 3 agosto 2021- Lo Studio Tonucci & Partners, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022, ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con richiesta di decreto presidenziale urgente, contro la decisione del Collegio di Garanzia. Il Presidente del TAR è anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI.



03/08/2021 19:16
Sito Web

milanofinanza.it

Studi legali: Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio

LINK: <https://www.milanofinanza.it/news/business/mfdj?pag=1#1733779031>

MF Dow Jones Studi legali: **Tonucci vince ancora per Cosenza Calcio al Tar Lazio MILANO (MF-DJ)--Lo Studio Tonucci & Partners, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022, ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con richiesta di decreto presidenziale urgente, contro la decisione del Collegio di Garanzia. Il Presidente del TAR e' anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI. Lo Studio si e' avvalso di un team multidisciplinare, composto dai soci Gianluca Cambareri (corporate e diritto sportivo) Alberto Fantini (diritto Amministrativo), Maria Serpieri (fiscale) e Luca Spaziani (diritto amministrativo) e dagli associate Jacopo Fronticelli Baldelli, Giuseppe De Gregorio e Matteo Scrimieri. Il Cosenza Calcio ottiene quindi la Serie B. La**

Camera di consiglio e' stata fissata al 6 settembre, a campionato ormai iniziato. a l b alberto.chimenti@mfdowjon es.it (fine) MF-DJ NEWS 03/08/2021 19:01</strong

Il TAR Lazio ammette il Cosenza Calcio in Serie B

LINK: <https://www.globallegalchronicle.com/italia/il-tar-lazio-ammette-il-cosenza-calcio-in-serie-b/>



Il TAR Lazio ammette il Cosenza Calcio in Serie B August 30, 2021 Michael Patrini Tagged: A.C. Chievo Verona **Alberto Fantini** Bernardo Mattarella Cosenza Calcio Daniele Ripamonti FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio Giancarlo Viglione **Gianluca Cambareri** Giuseppe De Gregorio Grimaldi Studio Legale **Jacopo Fronticelli Baldelli** Leo Associati **Luca Spaziani** **Maria Serpieri** **Matteo Scrimieri** Maurizio Leo Ripamonti **Studio Legale Tonucci & Partners** Viglione Giancarlo Lo **Studio Tonucci & Partners**, dopo la pronuncia favorevole ottenuta dal Collegio di Garanzia dello sport di rigetto del ricorso del Chievo avverso la non ammissione al prossimo campionato Serie B 2021/2022, ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio. Viene rigettato il ricorso per la riforma e/o annullamento del provvedimento del Consiglio

Federale della FIGC, con il quale è stato respinto il ricorso della Società ricorrente avverso il diniego della Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.So.C.), prot. n. 4650/2021, in data 8 luglio 2021, della concessione della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022, e, per l'effetto, non è stata concessa tale Licenza. Il Presidente del TAR è anche entrato nel merito della questione, condividendo le argomentazioni del Cosenza, della FIGC e del CONI. Il Cosenza Calcio ottiene quindi la Serie B. La Camera di consiglio è stata fissata al 6 settembre, a campionato ormai iniziato. Lo Studio Tonucci & Partners ha vittoriosamente assistito il Cosenza Calcio anche dinanzi al TAR Lazio, nell'ambito del ricorso proposto dal Chievo Verona, con un team multidisciplinare composto dai soci **Gianluca Cambareri (corporate e diritto sportivo)** **Alberto Fantini**

(diritto Amministrativo), **Maria Serpieri (fiscale)** e **Luca Spaziani (diritto amministrativo)** e dagli associate **Jacopo Fronticelli Baldelli**, **Giuseppe De Gregorio** e **Matteo Scrimieri**. L'A.C. Chievo Verona S.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti e Maurizio Leo, mentre la FIGC è stata rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione. Involved fees earner: Bernardo Mattarella - Grimaldi Studio Legale; Maurizio Leo - Leo Associati; Daniele Ripamonti - Ripamonti Studio Legale; **Gianluca Cambareri - Tonucci & Partners**; **Giuseppe De Gregorio - Tonucci & Partners**; **Alberto Fantini - Tonucci & Partners**; **Jacopo Fronticelli Baldelli - Tonucci & Partners**; **Matteo Scrimieri - Tonucci & Partners**; **Maria Serpieri - Tonucci & Partners**; **Luca Spaziani - Tonucci & Partners**; Giancarlo Viglione - Viglione Giancarlo; Law Firms: Grimaldi Studio Legale; Leo Associati;

Ripamonti **Studio Legale;**
Tonucci & Partners; Viglione
Giancarlo ; Clients: A.C.
Chievo Verona; Cosenza
Calcio; FIGC - Federazione
Italiana Giuoco Calcio; Print
PDF

Anche il Consiglio di Stato boccia il Chievo: ecco la sentenza. Ora Campedelli guarda all'Europa

LINK: <https://tgverona.telenuovo.it/amp/cronaca/2021/08/27/anche-il-consiglio-di-stato-boccia-il-chievo-ecco-la-sentenza-ora-campedelli-guarda-all...>

Anche il Consiglio di Stato boccia il Chievo: ecco la sentenza. Ora Campedelli guarda all'Europa Cade anche l'ultima speranza. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Chievo in merito all'esclusione dal Campionato di Serie B. Campedelli ora potrebbe fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Ecco il comunicato integrale: "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2021, proposto da A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, Luisa Torchia, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

Leg a Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), non costituite in giudizio; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7; per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04429/2021, resa tra le parti. Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Cosenza Calcio S.r.l. e del C.O.N.I.; Vista la

impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Vaccarella, Iacovone, Viglione, Angeletti, Fantini e Serpieri; Il Collegio, riservata al giudizio di merito la trattazione approfondita delle diverse questioni, di rito e di merito, poste dalle parti, reputa che siano dirimenti, ai fini della decisione del presente appello cautelare, le argomentazioni che di seguito si espongono, tenuto conto delle censure mosse dalla società ricorrente all'ordinanza cautelare appellata, sotto la rubrica di "Violazione e/o falsa applicazione del Manuale delle Licenze. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, dell'artt. 15-ter e 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: travisamento dei fatti, disparità di

trattamento, errore e ingiustizia manifesta, sviamento di potere e difetto di proporzionalità". A) Il rilievo della c.d. normativa emergenziale di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ.mod. Va premesso che la ricorrente non assume che le disposizioni della richiamata normativa emergenziale abbiano impedito la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 3 bis (Rateazione delle somme dovute) del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 ("1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, [...] possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo" e "3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602") e 15 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena", salvo il "caso di lieve inadempimento"). La società, infatti, non solo non menziona alcuna disposizione dalla quale sia desumibile la sospensione ex lege per l'emergenza pandemica dei termini di pagamento delle rate previste nei piani di versamento rateale concordati con l'Agenzia delle Entrate ai sensi del citato art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ma assume esplicitamente che, essendosi trovata costretta a interromperne il versamento, "decadeva dal beneficio della rateizzazione, in applicazione dell'art. 15-ter, co.1 del D.P.R. n. 602 del 1973, con la prospettiva di procedere ad una nuova e più lunga rateazione a seguito della notificazione delle cartelle di pagamento" (cfr. pag. 8 del ricorso in appello). L'appellante sostiene quindi che erroneamente l'ordinanza appellata avrebbe escluso l'incidenza dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, perché,

invece, la norma avrebbe "rimesso in termini la Società per il pagamento dei debiti fiscali in questione". L'assunto è infondato dal momento che la disposizione - come fatto palese dalla rubrica (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) - concerne la fase della riscossione successiva all'iscrizione a ruolo dei tributi. Pertanto la sospensione ex lege, riguardando i termini dei versamenti "derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione" (nonché altri termini di pagamento, non rilevanti nel caso di specie, comunque attinenti sempre alla riscossione esattoriale), non opera affatto come "generale rimessione in termini" del contribuente (secondo l'assunto della società appellante, che perciò impropriamente richiama l'art. 9 della legge 27 luglio 200, n. 212 - c.d. Statuto del contribuente) e non è idonea ad incidere sulla rateazione dei c.d. avvisi bonari ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, accordata dall'ente impositore, Agenzia delle Entrate, fatto salvo quanto si dirà sulla "dilazione del pagamento" ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, accordata dall'agente della riscossione, cioè dall'Agenzia delle Entrate -

Riscossione. - B) Il cd. "consolidamento del debito fiscale". , Venendo ora al tema del cd. "consolidamento del debito fiscale", non colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante (cfr. pag. 28 e seg. del ricorso) basate sulla portata e sugli effetti del c.d. avviso bonario (rectius, comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), in particolare, quanto all'inidoneità dello stesso ad avviare il procedimento di riscossione. In effetti, le procedure ex art. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e, per quanto qui rileva, ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, aventi a oggetto i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, prescindono dall'emissione di un avviso di accertamento, prevedendosi mere comunicazioni e poi l'emissione della cartella entro termini legali di decadenza in caso di mancato pagamento, sicché, effettivamente, la cartella di pagamento è il primo atto col quale si "formalizza" la pretesa tributaria nei confronti del contribuente. Tuttavia, come evidenziato dalle difese delle parti appellate e sottolineato nella impugnata decisione n. 56/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport

(laddove ha escluso, ai fini dell'ammissione al campionato, l'equipollenza delle diverse condotte alternative del contribuente nei confronti della pretesa erariale ed ha affermato che < >), il requisito richiesto per il rilascio della licenza nel Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2021/2022 (di cui al C.U. 252/A approvato dal Consiglio federale della F.I.G.C. nella seduta del 21 maggio 2021), Titolo I, lett. c), punti 14 e 15 del Manuale allegato al C.U., non sussiste già quando l'Agenzia delle Entrate abbia emesso nei confronti della società una o più comunicazioni di irregolarità, non essendo richiesta la definitività dell'accertamento tributario (a differenza che in altri contesti normativi, cui le parti pure si sono riferite, quale quello dell'ammissione alla partecipazione alle procedure di appalto ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n.50 del 2016). In sintesi, le società avrebbero dovuto, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, avere assolto il pagamento delle rate delle imposte scadute al 28 febbraio 2021 ovvero avere in corso transazioni o rateazioni con l'Agenzia delle Entrate ed aver

assolto al pagamento della rate dei piani transattivi o rateali, parimenti scadute al 28 febbraio 2021, senza alcuna necessità, per usare la terminologia della ricorrente, del "consolidamento del debito" tributario (giustamente considerato irrilevante anche dalla citata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport). In definitiva, come in modo condivisibile osservato nella citata decisione del Collegio di Garanzia, per le vicende occorse, la Società a p p e l l a n t e indipendentemente dal regime normativo venuto in rilievo a far tempo dall'8 marzo 2020, era a quell'epoca decaduta dal beneficio della rateazione ai sensi del citato articolo 3 bis del D.Lgs n. 462/1997 e, dunque, risultava qualificabile verso l'Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve, senza essere in condizione di invocare, alla stregua del generale principio di "auto-responsabilità", concause e o sopravvenienze idonee ad esentarla dalle conseguenze dell'inadempimento già consumato. Dirimente è, in definitiva, la considerazione per cui la virtuale suscettibilità di futura rateazione, ex articolo 19 d.P.R. n. 602 del 1973- a seguito della ricezione di un atto della riscossione e del

teorico ripristino della regolarità fiscale- non è, sul piano ontologico e sul versante teleologico, idonea a escludere la qualificazione delle obbligazioni tributarie in esame, a seguito dalla decadenza dal "beneficium", come debiti fiscali inadempiti alla data del 28 giugno 2021. Si aggiunga che il comportamento alternativo lecito dell'esigibile adempimento spontaneo, secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, avrebbe consentito alla società di ripristinare tempestivamente il requisito della regolarità fiscale. - C) La situazione di inadempimento della società A.C. Chievo - Verona s.r.l. e la preclusione all'accesso alla "successiva rateazione in executivis", asseritamente resa impossibile dalla normativa emergenziale sopravvenuta. Alla stregua dell'interpretazione di tale ultima normativa e dei punti 14 e 15 del Manuale del Sistema delle Licenze Nazionali di cui sopra, l'irrelevanza della previsione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 consegue, non tanto (o non solo) al risalente periodo di riferimento e al consistente ammontare dei debiti fiscali della società, quanto alla riconosciuta e non contestata decadenza dalla rateazione concessa ai

sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, che ha posto la società in una situazione di inadempimento dell'obbligazione tributaria preclusiva del possesso del requisito di cui ai punti 14 e 15 del detto Manuale, nonché alla non praticabilità del rimedio della dilazione di pagamento di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 su mera richiesta del debitore, a prescindere dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale. Premesso che sarebbe da approfondire se la "rateazione" concessa dall'agente della riscossione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 sia equipollente ai fini dell'ammissione ai campionati di calcio di serie B alla rateazione concessa dall'ente impositore Agenzia delle Entrate, la quale soltanto - come accennato nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata - è espressamente considerata al punto n. 14 del Manuale del Sistema Licenze Nazionali (questione, però, non affrontata ex professo negli scritti del presente giudizio di appello cautelare), è tuttavia dirimente osservare, in base alle norme che regolano gli atti propedeutici alla procedura di riscossione dei tributi erariali mediante ruoli, che:

- la fattispecie dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 presuppone l'avvenuta formazione e consegna dei ruoli (secondo quanto previsto, tra l'altro, dal d.m. 3 settembre 1999, n. 321, contenente il relativo regolamento), cioè presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo (arg. ex art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973); - l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per quanto qui rileva, stabilisce, poi, al comma 1, lett. c-bis), che la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre "del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15-ter"; - nelle more della formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore e della loro consegna all'agente della riscossione, nonché dell'emissione della cartella di pagamento, il contribuente non versa in una situazione di diritto soggettivo all'ammissione del beneficio della dilazione di pagamento, né peraltro tale situazione giuridica soggettiva è configurabile dopo la formazione e la consegna del ruolo e nemmeno a seguito dell'istanza di dilazione di pagamento; - lo stesso art. 19 prevede, infatti, al comma 1, che presupposto

per l'ammissione al beneficio è, oltre alla detta iscrizione a ruolo, la dichiarazione (o la dimostrazione, per gli importi superiori a 60.000 euro) di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, da valutarsi da parte dell'agente della riscossione, ed, al comma 1 quater, gli effetti della presentazione della richiesta, tra cui non vi è quello dell'estinzione o della novazione del debito tributario riscuotibile; - in conclusione, anche a voler ammettere l'utilità della c.d. rateazione in executivis ai fini dell'ammissione al campionato, la società non vantava alcuna pretesa giuridicamente tutelata alla formazione dei ruoli (essendo rimessa alla scelta del creditore il compimento dell'attività esecutiva, pur nei limiti e secondo le norme, anche regolamentari, che disciplinano la riscossione dei tributi erariali) e all'ammissione al beneficio (men che meno a seguito della presentazione dell'istanza soltanto alla data del 28 giugno 2021, improduttiva di effetti giuridici in assenza di atto discrezionale dell'agente della riscossione, dalla portata costitutiva, di concessione del beneficio), la cui soddisfazione possa dirsi preclusa per la

sopravvenienza della normativa emergenziale. Di qui la correttezza dell'ordinanza impugnata laddove ha riscontrato la mancanza del requisito di cui ai citati punti 14 e 15 del Manuale del "Sistema delle Licenze Nazionali", rilevando, per un verso, la mancanza di atti di transazione e rateizzazione efficaci per i debiti tributari di cui al punto 14 e, per altro verso, il mancato adempimento dei debiti tributari di cui allo stesso punto 14 ed al punto 15; adempimento spontaneo, che, allo stato, non risulta essere stato affatto impedito alla società, nel periodo precedente il termine perentorio del 28 giugno 2021; Si deve aggiungere che, per quanto sopra, il punto 14 del Manuale non può essere interpretato nel senso che il requisito ivi indicato sarebbe soddisfatto con la sola presentazione dell'istanza di rateizzazione e che le ragioni di illegittimità della norma, così interpretata, avrebbero dovuto essere prospettate, nel rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva, dinanzi agli organi della giustizia sportiva, poiché tra i provvedimenti comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, di cui alla novella dell'art. 3, co. 1 del

d.l. n. 220 del 2003 introdotta dall'art. 1, co. 647, della legge. n. 145 del 2018, ed all'art. 12 ter dello Statuto del CONI, rientrano anche quelli che stabiliscono termini e requisiti dei relativi procedimenti (sulla legittimità della pregiudiziale, nel quadro di un'equilibrata attuazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, vedi, da ultimo, Corte Cost. sentenza n. 160/2019). Alla stregua dei rilievi che precedono, difetta il requisito del fumus boni iuris del ricorso introduttivo. Ne deriva il rigetto dell'appello cautelare. Sussistono, tuttavia, giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare, considerata la novità delle questioni di diritto poste dal ricorso. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7516/2021). Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella, Presidente Valerio Perotti,

Consigliere Angela
Rotondano, Consigliere
Giuseppina Luciana
Barreca, Consigliere,
Estensore Giorgio Manca".